

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 36/2023, RESO DAL PRESIDENTE DELLA  
SEZIONE SECONDA DEL TAR PER LA TOSCANA, FIRENZE,  
NEL GIUDIZIO R.G. N. 111/2023 E PUBBLICATO IN DATA 13.02.2023**

\*

I sottoscritti, avv.ti Francesco Paolo Francica (C.F. FRNFNC72H18E514E) e Roberta Valentini (C.F. VLNRRT79H57C933B), con Studio in Milano (MI), Via Principe Amedeo n. 3 (cap. 20121), in qualità di difensori di **TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.** (C.F. – P.IVA. 05139070014), con sede in Rivoli (TO), Via Chivasso, n. 15/A (cap. 10098), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Dr. Godfried Jozef J Roesems (C.F. RSMGFR65B25Z103R), giusta procura in calce al ricorso, ed in forza dell'autorizzazione di cui al decreto presidenziale in epigrafe  
(Ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al giudizio in epigrafe al numero di telefax 02/65585585 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato [francesco.francica@milano.pecavvocati.it](mailto:francesco.francica@milano.pecavvocati.it); [roberta.valentini@milano.pecavvocati.it](mailto:roberta.valentini@milano.pecavvocati.it));

\* \* \*

**PREMESSO CHE**

Con decreto presidenziale n. 36/2023, reso nel ricorso R.G. 111/2023 e pubblicato in data 13.0.2.2023, il Presidente della Sezione Seconda del TAR per la Toscana, Firenze, ha ritenuto che *“sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:*

*A) pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Toscana da cui risulti:*

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) la denominazione della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*
- 3) l'oggetto del ricorso e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutte le aziende che hanno fornito dispositivi medici alla Regione Toscana nel periodo 2015-2018;*

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità la Regione Toscana ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

La Regione Toscana:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e del presente decreto, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà disporre che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale sono pubblicati il ricorso e il presente decreto";

In esecuzione del richiamato decreto, di seguito:

#### **AVVISANO CHE**

**1)** L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda e il numero di registro generale del ricorso è **111/2023**.

**2)** La denominazione della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata.

- **Per:** TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. (C.F. - P.IVA. 05139070014), con sede in Rivoli (TO), Via Chivasso, n. 15/A (cap. 10098);
- **Contro:** REGIONE TOSCANA, DIREZIONE SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE (C.F. 01386030488 - P.IVA 01386030488), in persona del Presidente *pro*

*tempore*, con sede in Firenze (FI), Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo n. 10 (cap. 50122), con gli avv.ti Lucia Bora e Valentina Venni.

- Inoltre, in qualità di controinteressata, il ricorso è stato proposto anche **nei confronti di**: HOLOGIC ITALIA S.R.L. (C.F.-P.IVA 12400990151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (RM), Viale Città d'Europa n. 681 (cap. 00144);

**3) Il ricorso è stato proposto per l'annullamento:**

- del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 21.11.2022 a mezzo PEC dalla Ricorrente alla Regione, sopra meglio individuata, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della Ricorrente;

- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Il ricorso è stato, inoltre, proposto, per la declaratoria di accertamento del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 21.11.2022, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione della documentazione richiesta.

I motivi di ricorso sono riassumibili nel seguente modo:

**«1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA', EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

*Dalla ricostruzione in fatto sopra meglio indicata, risulta patente che la Regione Toscana, al fine di poter correttamente applicare le norme relative al c.d. payback (sebbene le stesse siano state tempestivamente impugnate in quanto illegittime) e, dunque, correttamente quantificare le somme -asseritamente- dovute dalla Ricorrente deve aver necessariamente analizzato le fatture relative ai dispositivi medici ottenuti nell'ambito delle varie gare avviate, scorporando le voci che esulano dalla definizione di "dispositivo medico".*

*La mancata consegna della documentazione da un lato lascia intendere che la Regione non abbia analizzato la documentazione, dall'altro lato consente di affermare (sebbene non sia questa la sede per discuterne) che i calcoli effettuati e dunque il Decreto del 14.12.2022 sopra citato sia illegittimo e merita di essere annullato.*

*Ciò detto, non vi è chi non veda che il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza integra violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.*

*L'art. 2, L. 241/1990 prescrive che i procedimenti amministrativi debbano concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso quando sono avviati d'ufficio o quando devono obbligatoriamente conseguire ad un'istanza di parte.*

*La violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2, L. 241/1990 è, quindi, evidente: l'Amministrazione ha illegittimamente impedito alla Ricorrente l'accesso a tutta la documentazione amministrativa richiesta senza provvedere in modo completo sulla richiesta presentata con la richiesta del 21.11.2022.*

*Da ciò consegue indubbiamente la violazione delle esigenze di celerità ed efficienza all'azione amministrativa e una violazione, tra l'altro del principio di economicità, determinato dalla pendenza del procedimento a tempo indeterminato. Sul piano sostanziale, l'inerzia dell'Amministrazione e l'omessa consegna di quanto richiesto, in tanto rileva quale silenzio rigetto, in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.*

*Nessun dubbio, del resto, sussiste sul fatto che la legge imponga alla Amministrazione odierna resistente, di riscontrare la richiesta della Ricorrente e di procedere con la consegna di tutta la documentazione richiesta.*

\*

*La violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2, L. 241/1990 sussiste in quanto*

essa si riferisce alla mancata consegna dei documenti richiesti.

Pertanto, si chiede che Codesto Ill.mo Tar voglia accertare la sussistenza del diritto della Ricorrente ad ottenere la consegna dei documenti richiesti mediante la presentazione dell'istanza.

Una decisione dell'Eccellentissimo Collegio potrà risultare, ed anzi risulterà, indispensabile per assicurare la piena tutela ai diritti ed interessi della ricorrente.

**2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA', EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Il primo motivo è assorbente.

Si può comunque aggiungere che l'Amministrazione è sempre tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l'esercizio di un potere che l'ordinamento le ha attribuito (quando al silenzio non è attribuito dalla legge un significato di assenso o di diniego sulla richiesta presentata), a maggior ragione quando si tratti, come nella specie, di un procedimento improntato alla celerità dell'intervento e alla tutela dell'integrità e della legittimità degli immobili.

La ratio del diritto di accesso è consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per partecipare attivamente all'attività della P.A., per valutarne la legittimità, darvi corretta esecuzione ovvero per tutelarsi di fronte alle pretese della P.A.

Il diritto di accesso è frustrato in presenza di un diniego, seppur parziale, sia esso esplicito ovvero implicito (silenzio).

Con esso vengono, infatti, violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, sanciti dall'art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.

Il che ha trovato conferma, ancora una volta, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale "l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa" (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.04.2006, n. 7).

\*

È stato evidenziato che: "in virtù di consolidati orientamenti giurisprudenziali [...] la tutela generale di legittimità azionabile dinanzi al Giudice amministrativo non risulta circoscritta alla verifica della rispondenza degli atti adottati dalle Autorità amministrative agli schemi provvedimentali tipici nucleabili nel sistema normativo, ma si estende anche alla cognizione delle ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione che non esercita la funzione attribuitale in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico. Ciò, peraltro, in piena aderenza al principio di rango costituzionale (artt. 103, 113 Cost.) della pienezza della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. Invero, l'Amministrazione, in via tendenziale, non è legittimata a decidere liberamente l'an della sua azione, atteso che il riconoscimento di una potestas agendi è direttamente correlato alla funzione strumentale del potere medesimo rispetto alla cura dell'interesse pubblico, la cui rilevanza sul piano dell'ordinamento generale rende doverosa l'azione amministrativa. [...] Tale principio, già conosciuto dalla giurisprudenza, risulta positivamente espresso dall'art. 2 co. 1 della 7.8.1990 n. 241, secondo cui, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". E ciò in quanto "l'Amministrazione non ha la potestà di non decidere sull'istanza del privato posto che ciò contrasta col diritto a una buona amministrazione, tenendo presente che la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ha una rilevanza specifica non solo sul versante del rimedio apprestato dall'ordinamento all'art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, ma anche come precipitato tecnico del buon andamento della cosa pubblica che non riconosce diritto di cittadinanza a una facoltà soprassessoria capace di tramutarsi in un rinvio sine die delle determinazioni sulla fattispecie concreta".

Alla luce dei sopra richiamati principi generali del procedimento amministrativo risulta palmare l'obbligo P.A. di provvedere, sia perché tenuta a farlo ex officio, sia per effetto della richiesta del privato.

\*

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 25, COMMA 3, L. 241/1990 E DELL'ART. 9, D.P.R. 184/2006. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

Impregiudicato il motivo che precede, l'Amministrazione è tenuta a indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi alla decisione di respingere l'istanza di accesso.

Secondo l'art. 3 in epigrafe "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

E ancora.

Secondo l'art. 25, c. 3, L. 241/1990, infatti, "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati".

La giurisprudenza, da parte sua, ha chiarito che il diniego opposto dall'amministrazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi indicati dall'art. 24, c. 2, L. 241/1990 e con riferimento ai criteri delineati dal D.P.R. n. 184/2006, né può ammettersi la successiva integrazione di tale motivazione che va esplicitata nell'atto di diniego (Cons. Stato, Sez. IV, 11.01.1994, n. 22; Cons. Stato, Sez. VI, 7.12.1993, n. 966).

È pertanto patente l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, il quale si traduce, oltretutto, in una palese violazione del principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

\*

**4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 241/90 E 9, D.P.R. 184/2006. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90 E DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Ricorrendo tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso, la Regione avrebbe dovuto consentire la visione e l'estrazione delle copie dei documenti richiesti, alla luce del fatto che la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuno dei casi espressamente previsti dall'art. 24, L. 241/1990, che avrebbero legittimato il diniego di accesso.

In particolare, secondo la giurisprudenza il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso ai documenti può essere motivato soltanto con esigenze di salvaguardia degli interessi indicati dall'art. 24, comma 2, L. 241/1990 e con riferimento ai criteri delineati dal D.P.R. n. 184/2006, né può ammettersi la successiva integrazione di tale motivazione che va esplicitata nell'atto di diniego (Cons. Stato, Sez. IV, 11.01.1994, n. 22; Cons. Stato, Sez. VI, 7.12.1993, n. 966).

Nel caso in esame:

a) gli atti e documenti chiesti non sono esclusi dall'accesso a norma dell'art. 24 cit. e, pertanto, ogni provvedimento che limiti o renda difficoltoso l'esercizio del diritto d'accesso è in radice immotivato;

b) in ogni caso, la Regione, serbando l'illegittimo silenzio, non ha indicato i presupposti di fatto né la ragioni giuridiche che possano far ritenere che gli atti e documenti chiesti rientrino tra quelli riservati di cui all'art. 24 cit. (né d'altra parte avrebbe potuto trattandosi di atti e documenti certamente ostensibili);

c) anche laddove volesse ritenersi che, astrattamente, alla fattispecie in esame possa applicarsi l'art. 24 cit. – ma così non è- nel caso in questione è stata omessa qualsivoglia valutazione comparativa tra gli interessi contrari in gioco da cui emergesse che le esigenze connesse alla tutela della potenziale riservatezza degli atti e documenti in questione fosse (ammesso e non concesso che potesse esservi nel caso di specie una simile esigenza) prevalente rispetto al diritto costituzionalmente della ricorrente assistito di difesa e tutela della propria situazione soggettiva.

La giurisprudenza compattamente ritiene che "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, le esigenze di tutela della segretezza e della riservatezza, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi dell'art. 24, l. n. 241/90, nonché dei conseguenti regolamenti attuativi, sono recessive rispetto al diritto di difesa di rango costituzionale" (Cons. Stato, Sez. VI, 19.06.2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. V, 27.05.2008, n. 2511; Sez. VI, 26.04.2005, n. 1896).

Nella fattispecie in esame, è innegabile la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso: in tale situazione, la Regione non può, secondo la propria discrezione, precludere la visione e l'estrazione di copia dei documenti, ma è obbligato a consentire l'accesso.

Infatti, la disciplina dell'accesso è caratterizzata dal "carattere vincolato dei poteri rimessi all'amministrazione in sede di esame dell'istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di elementi ostativi all'accesso" (Cons. Stato, ad. plen., 18.04.2006, n. 6).

Il difetto di motivazione che affligge gli atti impugnati, imponendone l'annullamento, appare evidente.

\*

**5) VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 22, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.**

L'art. 22, L. 241/1990 riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Nella specie, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato esercitato a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale che -come noto- è da considerarsi prevalente su altri diritti ed interessi.

Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto di accesso ha sempre preminenza se -come nel caso di specie- la conoscenza dei documenti posseduti dalla P.A. è necessaria per dare concretezza ed effettività all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03.04.2000, n. 1916, e Cons. Stato, Sez. V, 05.05.1999 n. 518).

Inoltre «si deve ritenere che l'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l'interessato potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre l'interessato a proporre il ricorso giurisdizionale, anche "al buio", con potenziale inutile aggravamento del carico di lavoro dell'Ecc.mo Collegio (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.08.2006, n. 4283).

Precludendo l'accesso, la Regione vanifica la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei procedimenti amministrativi, nei giudizi pendenti ed in quelli che dovranno essere avviati.

*Il diritto di difesa è ulteriormente limitato dalla mancata assunzione di un provvedimento espresso, adeguatamente motivato.*

\*

**6) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.** *La ratio del diritto di accesso è consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per partecipare attivamente all'attività della P.A., per valutarne la legittimità, darvi corretta esecuzione ovvero per tutelarsi di fronte alle pretese della P.A..*

*Il diritto di accesso è frustrato in presenza di un diniego, sia esso esplicito ovvero implicito (silenzio).*

*Con esso vengono infatti violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, sanciti dall'art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.*

*Il che ha trovato conferma, ancora una volta, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale "l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa" (sent. 20.04.2006, n. 7)».*

**4) Come da decreto presidenziale in epigrafe, sono genericamente individuati come controinteressati tutte le aziende che hanno fornito dispositivi medici alla Regione Toscana nel periodo 2015-2018.**

**5)** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

In particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Toscana"

**6)** La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto presidenziale n. 36/2023 del 13.02.2022, reso dal Tar per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda, nel giudizio R.G. 111/2023;

**7)** Al presente avviso, sottoscritto digitalmente, sono allegati: *i)* il ricorso introduttivo; *ii)* il decreto presidenziale n. 36/2023 del 13.02.2022, reso dal Tar per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda, nel giudizio R.G. 111/2023, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

#### **AVVISANO, INOLTRE, CHE**

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, l'Amministrazione:

- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente le indicazioni riportate nel decreto stesso;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto presidenziale e gli avvisi prescritti;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente (pec: [francesco.francica@milano.pecavvocati.it](mailto:francesco.francica@milano.pecavvocati.it) ; [roberta.valentini@milano.pecavvocati.it](mailto:roberta.valentini@milano.pecavvocati.it) ) un attestato nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e del decreto, integrati dagli avvisi prescritti; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà disporre che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale sono pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Milano-Firenze, 03 marzo 2023

(avv. Francesco Paolo Francica)

(avv. Roberta Valentini)